

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017  
287/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI  
MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione del 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) e il relativo Allegato B (di seguito: TIME 2012-2015) e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: *TIWACC*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME), Allegato C e Allegato D e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 606/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 778/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 199/2017/R/EEL;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023; e che l'Autorità, con particolare riferimento al primo semi-periodo 2016-2019, ha confermato l'approccio generale adottato nei precedenti periodi che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura dell'energia elettrica, il quadro regolatorio, definito con la deliberazione 654/2015/R/EEL, prevede, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, tariffe di riferimento differenziate per impresa in relazione ai costi di capitale relativi agli investimenti effettivamente sostenuti in misuratori elettronici in bassa tensione e sistemi di telegestione;
- con la deliberazione 458/2016/R/EEL, l'Autorità ha approvato una nuova versione del TIME, con efficacia a far data dall'1 gennaio 2017, che definisce le responsabilità delle diverse operazioni che costituiscono l'attività di misura nonché dell'erogazione del servizio di misura e integra, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha approvato disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019; e che tali disposizioni producono effetti a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno 2018;
- con riferimento all'aggiornamento delle tariffe di riferimento per il servizio di misura, ai sensi del comma 31.1, del TIME, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno *t-1* rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 37.1, del TIME, prevede che la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione sia pari alla tariffa obbligatoria  $MIS_c$ , di cui all'articolo 33, del medesimo TIME ;
- il comma 37.2, del TIME, prevede che la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, denominata T(MIS), sia composta dalle seguenti componenti:
  - $T(ins)$ , a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di prelievo in bassa tensione;
  - $T(rav)$ , a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
  - $T(res)$ , a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06;
- il comma 37.3, del TIME, prevede che le quote parte delle componenti  $T(ins)$  e  $T(rav)$  della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale siano determinate:
  - nel caso di imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi da ciascuna impresa ai fini degli aggiornamenti tariffari (regime individuale);
  - sulla base di criteri parametrici per le restanti imprese (regime parametrico);
- conseguentemente alle disposizioni, di cui al comma 37.3, del TIME 2017, la differenziazione dei corrispettivi della tariffa di riferimento, per le imprese in regime individuale, riguarda esclusivamente il riconoscimento dei costi di capitale;
- la componente  $T(res)$ , a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, costituisce un'integrazione unitaria dei ricavi di misura riconosciuta fino al 2027, in ragione di ogni misuratore elettronico installato, determinata con deliberazione 199/11 ed unica a livello nazionale (rif. punto 25.18 della relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di riferimento, di cui al comma 37.2, del TIME, per le imprese in regime individuale, è necessario:
  - determinare il costo di capitale riconosciuto per ciascuna impresa interessata, costituito da: (i) remunerazione del capitale investito netto e (ii) ammortamenti;
  - allocare i costi riconosciuti di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali, di cui al comma 2.2, del TIT;

- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 38, del TIME, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento provvisorie sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità".

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura per l'anno 2017, l'articolo 39, del TIME, prevede che:
  - il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di misura sia fissato pari al valore riportato nella Tabella 4, del *TIWACC* (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
  - con riferimento agli investimenti relativi al servizio di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui al comma 11.2, lettera b), dell'Allegato B alla deliberazione 199/11, a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), sia garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'individuazione del perimetro delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento individuale per l'anno 2017, ai sensi delle disposizioni del TIME, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità e delle informazioni comunicate dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogato – DIS", riferite all'anno 2016;
- con riferimento alla società EDYNA S.r.l., nata dall'acquisizione nel corso del 2016 dell'attività di distribuzione di energia elettrica della società Azienda Energetica Reti Spa da parte di della società SELNET S.r.l., sono attualmente in corso le attività di verifica, ai sensi della determinazione DIUC 18/2016, della stratificazione degli investimenti relativi al servizio di misura.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai sensi dell'articolo 31, del TIME 2017, determinare in via provvisoria e pubblicare le componenti  $T(ins)$  e  $T(rav)$  della tariffa di riferimento  $T(MIS)$ , di cui all'articolo 37, del medesimo TIME, con riferimento alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe provvisorie per l'anno 2017 a copertura dei costi di capitale considerare i dati di pre-consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2016;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a pre-consuntivo riferiti all'anno 2016;
- determinare i riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in via forfetaria, maggiorando il valore netto delle immobilizzazioni entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, tramite un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo, definito in misura pari a 0,1785714;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative all'attività di misura per l'anno 2017 nei confronti della società EDYNA S.r.l.

**DELIBERA**

1. di approvare i parametri delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2017, di cui al comma 37.2, del TIME, come riportati nell'allegato *Tabella 1, 2 e 3*, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*